



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Medio Campidano)

Via Papa Giovanni XXIII, 6
Tel. . 070939039 - Fax 070939955
mail protocollo@comune.pauliarbarei.ca.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 seduta del 30-06-2025

**Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PERIODO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, nella sala consiliare del comune, convocato nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale e sono intervenuti i Signori Consiglieri Comunali:

Sanna Antonio	Sindaco	Presente
Farris Cristiano	Consigliere	Assente
Marongiu Vincenzo	Consigliere	Presente
Medda Asia	Consigliere	Assente
Onnis Nicoletta	Consigliere	Presente
Paulis Costanza	Consigliere	Presente
Sanna Giacinto	Consigliere	Presente
Schirru Raimondo	Consigliere	Presente
Serra Antonio	Consigliere	Presente

risultano presenti n. 7 e assenti n. 2.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella Saba

Assume la Presidenza il Sig. Antonio Sanna – Sindaco – il quale, accertato che il numero dei presenti è tale da poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte da questo Comune;

Esaminati il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2023-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio ed il Piano finanziario 2023-2025 redatto dal Comune, quale gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, *relativamente* ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Tenuto conto che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

a) dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura che permette la validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale;

Ritenuto di procedere alla determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC dall'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2), tra i quali, in particolare, i fattori di sharing di cui agli art. 2 e 3 del MTR-2, i coefficienti di crescita massima tariffaria previsti dall'art. 4 e dall'art.5 e gli altri elementi indicati nelle componenti a congruaggio, di cui all'art. 18 e all'art. 19, come dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il piano economico-finanziario;

Tenuto conto che il piano economico finanziario del periodo 2023-2025, determinato all'esito della validazione del piano finanziario presentato dal gestore e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC, presenta le seguenti risultanze:

- totale dei costi riconosciuti: € 54,689,57

Rilevato che il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe, determinato nella misura dal 1,60 % ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2023-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di validare il Piano finanziario 2023-2025 ed i relativi allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Tenuto conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visto il differimento al 30 giugno del termine di approvazione del PEF e tariffe anno 2025;

Richiamato altresì l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

Esaminato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2023-2025, allegato A alla presente deliberazione, come sopra validato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 80 % a carico delle utenze domestiche;
- 20 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B, alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento del tributo: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2025 che per evitare la sovrapposizione con altra annualità arretrate verrà armonizzata con le scadenze degli anni precedenti sino al pareggio da raggiungere nel dicembre 2028.

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia Sud Sardegna sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Di dare atto che:

- con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif, è stata istituita la componente perequativa UR3, a, pari a 6 euro/utenza per l'anno 2025, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus sociale rifiuti in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

Dato atto che in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2025, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

Il Responsabile dell'Area Amministrativo- Finanziaria rag. Vincenzo Garau relaziona sulla proposta, spiegando che ogni comune calcola le tariffe in base alle proprie caratteristiche.

Il Sindaco precisa che c'è uno sconto anche sulla percentuale della differenziata.

Interviene il Consigliere Serra Antonio: ho notato delle piccole variazioni. Ho notato delle differenze tra la composizione dei nuclei familiari. L'Unione (dei comuni ndr) attesta 130 nuclei, mentre l'Istat riporta 265 nuclei familiari.

Il rag. Vincenzo Garau attesta che ci sono 250 nuclei familiari.

Il Presidente dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 6, contrario n. 1 Antonio Serra

Visto l'esito della votazione favorevole il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare e validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico-finanziario ed i documenti ad esso allegati riferiti al periodo 2023-2025, riportati in allegato A alla presente deliberazione;
- 3) di assumere le pertinenti determinazioni di competenza dell'ETC, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, come indicato in premessa e ulteriormente dettagliato nella relazione allegata;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 come riportate

nell'allegato B alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, specificate in premessa
- 6) di trasmettere il Piano finanziario, la determinazione tariffaria ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della loro approvazione;
- 7) di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;
- 8) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5 %;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - a. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia Sud Sardegna, nella misura del 5 %;
 - b. le componenti perequative pari rispettivamente ad:
 - i. Ur1,a, € 0,10 ad utenza per anno
 - ii. Ur2,a, € 1,50, ad utenza per anno
 - iii. Ur3,a, € 6,00 ad utenza per anno;
- 10)
- 11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: __31 luglio 2025__
 - seconda rata: 30 settembre 2025__
 - terza rata: 30 novembre 2025con la precisazione in premessa di armonizzare con la rateizzazione degli anni arretrati precedenti 2021, 2022 e 2024 con l'obiettivo di pareggio entro dicembre 2028

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 e come sopra precisato;

- 12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

*Con separata votazione in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
voti favorevoli n. 6 e contrari n. 1 Serra Antonio*

Visto l'esito della votazione favorevole il Consiglio Comunale

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

IL PRESIDENTE

Sig. Antonio Sanna - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gabriella Saba

Parere Tecnico: si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Rag. Vincenzo Garau
(*Firmato digitalmente*)

Parere Contabile: si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Rag. Vincenzo Garau
(*Firmato digitalmente*)
